



**Audizione del Vicedirettore
dell' Agenzia delle entrate**

**Senato Della Repubblica
VI Commissione finanze**

Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva UE 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

10 ottobre 2018

**Paolo Valerio Barbantini
Agenzia delle entrate**

Sommario

Introduzione

1. Progetto BEPS OCSE/G20
2. Direttive ATAD 1 ed ATAD 2 del Consiglio UE
3. Analisi dello schema di decreto legislativo di attuazione
4. Entrata in vigore



Introduzione

- **Oggetto** dello schema di decreto: recepimento delle Direttive EU *ATAD 1* (2016) e *ATAD 2* (2017)
- **Finalità**: coordinamento delle normative interne nell'ambito del **contrasto all'elusione fiscale** (ivi inclusa quella attuata su scala internazionale)
- **Contesto di riferimento**: più ampio rispetto a quello comunitario (**progetto OCSE/G20 BEPS**)

1. Progetto BEPS OCSE/G20

- **Avvio** del progetto: 2013
- **Cosa si intende** per BEPS (erosione delle basi imponibili e spostamento di utili all'estero):
 - separazione tra la giurisdizione nella quale vengono dichiarati i redditi d'impresa e quella nella quale si realizza l'attività economica e la creazione del valore.
- **Origine:** lacune/asimmetrie negli ordinamenti fiscali nazionali e negli standard internazionali.
- Aumento esponenziale dell'attenzione politica e **mediatica**.



1. Progetto BEPS OCSE/G20



Stato della Residenza
(Alta fiscalità)



- Azione 3 Assenza o limitazione di regole CFC
- Azione 4 Massimizzazione degli costi deducibili
- Azioni 8-10 Minimizzazione di interessi/Rischi

Stato intermedio a
bassa fiscalità



- Azioni 8-10 Massimizzazione di Asset/Rischi



Stato intermedio ad
alta fiscalità

- Azione 2
- Azione 5 Regole di base
- Azione 4 Massimizzazione di deduzioni

Stato della fonte/mercato
di sbocco (Alta fiscalità)



- Azione 7 Evitare collegamento
- Azioni 8-10 Minimizzazione di interessi/Rischi
- Azione 4 Massimizzazione di deduzioni

- Azione 6 Assenza (o modesto ammontare di) ritenute fiscali

- Azione 1
- Azione 11
- Azione 12
- Azione 13
- Azione 14
- Azione 15



2. Direttive ATAD 1 ed ATAD 2 del Consiglio UE

Iniziative dell'Unione europea:

- **2015:** conclusioni del Consiglio UE: attuazione rapida ed efficace del progetto BEPS nell'Unione
- **2016:** Commissione UE presenta un pacchetto antielusione che include la Direttiva ATAD 1 (emanata a luglio 2016)
- **2017:** Direttiva ATAD 2 estende le regole anti-ibridi ai Paesi terzi

Altre importanti iniziative UE nel periodo 2015-2018. Direttiva DAC3: scambio dei ruling con effetti transnazionali – DAC4 Country by country reporting – DAC5 utilizzo dati anticiclaggio – DAC6 scambio di informazioni su schemi elusivi – Codice di Condotta: utilizzando i criteri OCSE elabora una lista di Paesi considerati paradisi fiscali per l'Unione

3. Analisi dello schema di decreto legislativo di attuazione

Recepimento delle direttive ATAD e ATAD 2:

- a) Limitazione alla deducibilità degli **interessi passivi** (Articolo 1)
- b) Imposizione in uscita (**Exit tax**) (articolo 2)
- c) Disciplina **CFC** e contrasto alla delocalizzazione dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata (Articolo 4)
- d) Limitazione delle doppie deduzioni, delle deduzioni senza inclusioni e dei crediti d'imposta derivanti da **disallineamenti da ibridi** (Articoli da 7 a 11)
- e) **Norme di coordinamento** per allineare altre discipline fiscali alle disposizioni del decreto

a) Limitazione alla deducibilità degli interessi passivi dall'imponibile IRES

Contrasto a fenomeni di erosione della base imponibile attraverso operazioni di indebitamento

Art. 4 Direttiva: la deducibilità degli interessi passivi è consentita per un importo non superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti

a) Limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi dall'imponibile IRES

Principali modifiche all'articolo 96 del TUIR

- Il ROL contabile è sostituito dal **ROL calcolato con valori fiscali**
- **riporto in avanti del ROL** non utilizzato: max. 5 periodi di imposta
- Possibilità del riporto in avanti dell'**eccedenza di interessi attivi**
- Sono deducibili senza limitazioni gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti volti alla realizzazione di **progetti infrastrutturali pubblici** (il decreto li individua con rinvio alle disposizioni del Codice degli appalti).

b) Tassazione in uscita – *exit tax*

Trasferimento di sede o di attivi al di fuori del territorio dello Stato

Art. 5 Direttiva: **tassazione** del valore economico di qualsiasi **plusvalore creato nel territorio dello Stato** (anche se la plusvalenza non è stata ancora realizzata al momento dell'espatrio)

Se il trasferimento avviene verso Stati UE o SEE è concessa la possibilità di **rateizzare l'exit tax**

b) Tassazione in uscita – *exit tax*

Principali modifiche all'articolo 166 del TUIR

- oltre al trasf. di sede viene disciplinato il **trasferimento di attivi**
- tassazione «**valore di mercato**» (art. 110, c. 7, TUIR) dei beni in sostituzione del «valore normale»
- riduzione da 6 a 5 del **numero delle rate** della *exit tax*
- **eliminazione** della possibilità di fruire **della sospensione** dell'imposizione
- **Eliminazione ipotesi di tassazione immediata** di rimanenze e riserve in sospensione di imposta

b) Tassazione in uscita – *exit tax*

Exit tax: Dilazione del pagamento e garanzie

- ❑ in ipotesi di dilazione del pagamento dell'*exit tax*, lo Stato Membro di uscita può addebitare gli interessi secondo la legislazione interna
- ❑ se esiste un rischio dimostrabile ed effettivo di non recupero, i contribuenti possono essere tenuti a costituire una garanzia come condizione per dilazionare il pagamento

Contrasto alla delocalizzazione dei redditi in paradisi fiscali

Art. 7-8 Direttiva: attribuire al socio residente i redditi prodotti da una società controllata localizzata in una giurisdizione a bassa fiscalità. **Il socio viene tassato nel suo Paese di residenza** indipendentemente dalla effettiva percezione degli utili della società estera.

Condizioni: controllo della società estera – presenza di **passive income** (ricavi da attivi finanziari, brevetti, etc.) – **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella dello Stato Membro del socio

Principali modifiche all'articolo 167 del TUIR

- inclusione nella CFC delle **stabili organizzazioni estere** in *branch exemption* (art. 168-ter del TUIR)
- abbassamento dal 50 per cento ad **un terzo** della **soglia dei ricavi da passive income** necessari affinché la società controllata estera sia considerata una CFC
- previsione di una sola **circostanza esimente**: svolgimento di un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (l'art. 167 del TUIR attualmente prevede anche il «radicamento» della CFC nel mercato estero)

d) Disallineamenti da ibridi

- ❑ Si definiscono «ibridi» le **entità giuridiche**, gli **strumenti finanziari** o i **trasferimenti di «asset»** che assumono una diversa qualificazione giuridica in diverse giurisdizioni tale da comportare un trattamento fiscale **asimmetrico** (strumentalizzato dai gruppi multinazionali per generare vantaggi fiscali).
- ❑ Inserimento di una **nuova disciplina nell'ordinamento tributario italiano** per il contrasto agli ibridi



d) Strumenti e strutture ibride

Sono ibridi:

- ❑ **Forme societarie ibride:** forme societarie che, ai fini fiscali, sono trattate come trasparenti in un Paese e come non trasparenti in un altro Paese o forme societarie che, ai fini fiscali, sono residenti in due Paesi diversi.
- ❑ **Strumenti ibridi:** strumenti che, ai fini fiscali, sono trattati in modo diverso nei Paesi coinvolti, in genere come capitale di debito in un Paese e come capitale di rischio in un altro Paese.
- ❑ **Trasferimenti ibridi:** strutture trattate come operazioni di trasferimento della proprietà di un'attività ai fini fiscali di un Paese ma trattate come prestito assistito da garanzia in un altro Paese
- ❑ **Stabili organizzazioni:** possono generare fenomeni di non imposizione

d) Disallineamenti da ibridi


Effetti fiscali degli Ibridi:

- ❑ **Schemi di doppia deduzione:** strutture tramite le quali una deduzione fiscale derivante dal medesimo obbligo contrattuale è pretesa in due Paesi diversi.
- ❑ **Schemi di deduzione/non inclusione:** strutture che danno luogo ad una deduzione in un Paese, tipicamente una deduzione per interessi passivi, ma che ne eludono la corrispondente inclusione nel reddito imponibile in un altro Paese.
- ❑ **Schemi che comportano la generazione artificiosa di crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero:** strutture che generano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero altrimenti non spettanti, almeno non nella stessa misura, o non spettanti se non in presenza di un correlativo maggior reddito imponibile estero.

Esempio 1- Doppia deduzione

- Una società controllante nel Paese A (“A Co”) controlla indirettamente una società operativa nel Paese B (“B Co”).
- Tra A Co e B Co si inserisce una forma societaria (“Entità Ibrida”) che viene trattata come trasparente, ai fini fiscali del Paese A e come non trasparente ai fini fiscali del Paese B.
- L’Entità Ibrida accende finanziamenti con terze parti, i quali sono utilizzati per immettere in B Co capitale di rischio
- L’Entità Ibrida paga gli interessi su tali finanziamenti.

Figura 1. “Doppia deduzione” con un’entità ibrida




Ai fini fiscali del Paese B, l'Entità Ibrida è soggetta all'imposta sul reddito delle società e i suoi interessi passivi possono essere utilizzati in compensazione dei redditi di altre società del gruppo residenti nel Paese B, in base al regime di consolidato fiscale del Paese B. Al contrario, il Paese A tratta l'Entità Ibrida come trasparente, o non rilevante, con la conseguenza che gli interessi passivi di quest'ultima saranno attribuiti ad A Co, dove potranno essere portati in deduzione e compensare redditi non correlati.

Esempio 2 - Deduzione senza inclusione

- Una società residente nel Paese B (“B Co”) è finanziata da una società residente nel Paese A (“A Co”) attraverso uno strumento che può essere qualificato come capitale di rischio nel Paese A e come capitale di debito nel Paese B.
- I pagamenti effettuati nell’ambito di tale strumento si configurano, quindi, come interessi passivi deducibili per B Co in base alle disposizioni fiscali vigenti nel Paese B e i corrispondenti componenti positivi sono trattati come dividendi esenti nel Paese A.

Figure 1. Hybrid Financial Instrument



e) Discipline di coordinamento

- ❑ **Definizione dei valori in ingresso art. 166-bis del TUIR:** Trasferimento di sede o di attività in Italia. Normativa allineata a quella della tassazione in uscita. **E' riconosciuto il valore di mercato delle attività e passività** che «entrano» nell'ordinamento tributario.
 - Penalizzati i soggetti provenienti da Stati non collaborativi: minore tra valore di mercato, costo, valore di bilancio (è possibile accedere ad un *ruling* con l'Agenzia delle entrate per la definizione dei valori)

- ❑ **Disciplina dei dividendi e plusvalenze:** le disposizioni su dividendi e plusvalenze da società localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato viene aggiornata per allinearla alla nuova normativa CFC

- ❑ **Definizione intermediari finanziari:** nuova definizione per le norme in materia di interessi passivi, perdite fiscali e accantonamento al fondo svalutazione crediti, addizionale all'IRES e in materia di IRAP.

4. Entrata in vigore

Secondo quanto previsto nello schema di decreto (art. 13 in linea con quanto previsto nelle Direttive): **1° gennaio 2019**

Eccezioni:

- ❑ *Disciplina anti-ibridi:* **2020**
- ❑ *Disposizione sul caso particolare entità ibrida inversa (reverse hybrid – entità trasparente nello Stato di localizzazione):* **2022**
- ❑ *Definizione intermediari finanziari:* **2018**





**Audizione del Vicedirettore
dell' Agenzia delle entrate**

**Senato Della Repubblica
VI Commissione finanze**

Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva UE 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

10 ottobre 2018

**Paolo Valerio Barbantini
Agenzia delle entrate**